

CONTRATTO DI APPALTO

TRA LE PARTI:

C.E.M.S. SOC. COOP. A R.L. con sede in Piazzolla-Nola alla Via San Gennaro n° 205, iscritta al Registro delle Imprese c/o il Tribunale di Napoli al n° 1222/75 , codice fiscale n° 80032110639 e P. Iva n. 01546881218 , rappresentata dal Sig. Renato Simonetti e qui di seguito denominata " C.E.M.S."

E

BIGLIA S.A.S DI BIGLIA GIOVANNI BATTISTA & C. con sede in Cascine Vica – Rivoli Torino alla Via Ferrero n° 23, iscritta al Registro delle Imprese Artigiane di Torino al n° 252133 e P. Iva n° 02188410019, rappresentata dal Sig. Carlo Sartor, nato a Condove – Torino 27/03/'53, cod. fisc. N° SRTCRL53C27C955P, qui di seguito denominata ditta

PREMESSO

- 1) che la C.E.M.S. risulta affidataria da parte del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI dei lavori DI OPERE DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DELLO STADIO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL COMPLESSO "F. RUFFINI" in Viale Hughes n°10 – Torino appaltati ad esso Consorzio dalla stazione appaltante A.E.M. Torino S.p.A. di seguito denominata "Committente";
- 2) che la C.E.M.S. ha accettato il contratto predisposto dal Committente in tutte le sue parti e con tutti i suoi allegati, capitolati, elenco prezzi disposizioni tecniche ed amministrative, regolamenti, documenti contrattuali ed ogni altro atto e documento relativo o richiamato, il tutto qui di seguito denominato con il solo termine "Contratto Principale";
- 3) che la C.E.M.S ha manifestato la propria intenzione di affidare alla Ditta l'esecuzione dei lavori elencati sotto l'Art.2;
- 4) che la Ditta dichiara di aver attentamente esaminato il contratto principale con tutte le sue soggezioni, con particolare riferimento alla normativa, prescrizioni e specifiche tecniche direttamente o indirettamente attinenti i lavori oggetto del presente contratto e che quindi la stessa dichiara di accettarlo, anche se non allegato, come parte integrante del presente contratto (per la parte di sua competenza);
- 5) che il presente contratto costituisce unica, valida e reciprocamente vincolante manifestazione della volontà delle parti;
- 6) che la C.E.M.S. resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dalla Ditta salvo quanto infra previsto;
- 7) che la Ditta dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- 8) che la Ditta s'impegna a comunicare alla C.E.M.S., prima dell'inizio dei lavori, i dati relativi alle posizioni assicurative, previdenziali e cassa edile del proprio personale e trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e cassa edile, giusta Art.18 - comma 7° - legge n.55 del 19/3/90;
- 9) che la Ditta s'impegna a rispettare scrupolosamente il contratto collettivo nazionale di

BIGLIA S.A.S DI BIGLIA GIOVANNI BATTISTA & C.
Via Ferrero n° 23
10133 Rivoli (TO)
P.IVA n° 02188410019


IL PRESIDENTE
Renato Simonetti

lavoro e le disposizioni integrative dello stesso, nonchè la vigente e futura normativa antinfortunistica, per l'attuazione della quale dovrà provvedere di sua iniziativa mandando indenne sin d'ora la C.E.M.S. ed il Committente per qualsiasi infortunio dovessero subire i suoi dipendenti o collaboratori e così per eventuali danni a terzi, (per infortuni imputabili alla Ditta);

10) che la Ditta s'impegna ad osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto subordinato prevista dalle leggi e disposizioni, nonchè a prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire alla C.E.M.S. i certificati di adempimento eventualmente richiesti dal Committente;

11) che è espressamente vietato alla Ditta a tenere rapporti con il Committente, che saranno pertanto tenuti dalla C.E.M.S. ;

12) che ogni modifica od integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto.

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - RECEZIONE DELLE PREMESSE.

Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - La C.E.M.S. affida alla Ditta, che accetta, i lavori edili, scavi e reinterri occorrenti, per un importo presunto di £. 200.000.000.

2.2 - Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dal presente contratto, la Ditta si obbliga ad eseguire i lavori in conformità con le disposizioni e le specifiche tecniche del contratto principale direttamente o indirettamente riferentesi ai lavori ad essa affidati limitatamente ai quali le parti concordano che sono trasferiti dalla C.E.M.S. alla Ditta tutti gli obblighi, rischi ed oneri.

Nonostante quanto sopra, in nessun caso il presente contratto potrà essere considerato o interpretato come costituente un rapporto contrattuale diretto fra la Ditta ed il Committente.

ART.3 - IMPORTO PRESUNTO - ELENCO PREZZI.

3.1 - L'importo globale del presente contratto è di £. 200.000.000.

Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione che sarà basata sui lavori effettivamente eseguiti.

3.2 - I lavori saranno compensati secondo l'elenco prezzi allegato al contratto principale, ridotti del 33,5% - trentatrevirgolacinquepercento.

ART. 4 - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLA NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

4.1 - La Ditta dichiara di ben conoscere i lavori che ad essa vengono affidati ed i luoghi, modi e condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di aver effettuato tutte le ispezioni necessarie, di essersi accertata delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonchè di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo, e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da far considerare remunerativi sotto ogni aspetto i prezzi convenuti.

4.2 - La Ditta dichiara inoltre di disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato nonchè di organizzazione tecnica e capacità finanziaria atte a garantire l'esecuzione completa e sicura dei lavori ad essa affidati alle condizioni previste nel presente contratto, in condizione di completa autosufficienza e con assunzione dei rischi e delle responsabilità relativi.

Via Fontana 100
00100 Roma
Tel. 06/4781111
Fax 06/4781112



C.E.M.S.
Coop. Elettronica Sud
Soc. Coop. s. r. l.
IL PRESIDENTE
Renato Spagnetti

ART. 4/BIS - I RISCHI IN CANTIERE E LE MISURE DI PREVENZIONE

In ossequio a quanto prescritto dall'art.7, primo comma, punto b) del D.L.vo 19 settembre 1994, n.626, la C.E.M.S., informa che nel cantiere ove i dipendenti della Ditta presteranno la loro opera, esistono possibili situazioni di pericolo per le quali sono disposte idonee misure di prevenzione per eliminare o ridurre il relativo rischio di infortunio o danno.

I prevedibili pericoli comuni a tutti gli operatori presenti nel cantiere, sono di seguito elencati in uno con le misure di prevenzione adottate che devono essere rigorosamente rispettate:

A - possibilità di caduta di materiali dall'alto, sia dai ponteggi o da luoghi sopraelevati, sia nel corso della movimentazione di materiali a mezzo di apparecchio di sollevamento.

Per prevenire tale rischio sono esposti cartelli di avvertimento ed i passaggi obbligati presso i ponteggi o luoghi sopraelevati sono protetti con impalcati sovrastanti; è prescritto l'uso di elmetto;

B - i percorsi all'esterno ed all'interno del cantiere per possibili discontinuità delle superfici di percorrenza, possono costituire pericolo di inciampi e cadute.

Per ovviare al pericolo viene mantenuta la pulizia di detti percorsi ed è vietato lasciarvi materiali ed attrezzi;

C - il pericolo di caduta dall'alto è sempre presente. Per ridurre il rischio, le aperture sono tenute sbarrate, sono montate transenne, parapetti e fermapiedi dovunque occorrono; è vietato rimuovere tali presidi;

D - la presenza di mezzi di trasporto e di movimentazione può costituire altra fonte di pericolo.

Tale rischio è ridotto prevedendo percorsi per quanto possibile separati tra persone e mezzi; attenersi alle disposizioni del Preposto di Cantiere;

E - abbattimento di materiali stoccati.

Le cataste sono di norma tenute ad altezza tale da non costituire pericolo e i materiali e le attrezzature che potrebbero subire l'azione del vento sono vincolati; è vietato manomettere senza autorizzazione del Preposto di Cantiere;

F - la presenza di energia elettrica costituisce pericolo.

L'impianto elettrico e quello di protezione sono eseguiti secondo le norme CEI e per essi viene rilasciata la prescritta dichiarazione di conformità; è vietato manomettere o modificare tale impianto, sono vietati allacci e derivazioni di fortuna e non regolamentari;

G - E' possibile ricevere danno per la presenza di polvere originata da lavori di scavo, demolizioni, spicconatura di intonaco, dosaggio di malte, pulizia, trasporto di materiali di risulta, etc. Devono essere disponibili le prescritte mascherine antipolvere;

La Ditta è obbligata a predisporre il "**Piano di Sicurezza**" relativo alle lavorazioni che esegue tuttavia nel dovuto spirito di collaborazione - senza pregiudizio alcuno della piena autonomia organizzativa e gestionale - la Ditta dovrà impartire precise disposizioni al proprio personale affinché:

- * negli spostamenti segua i percorsi all'uopo predisposti, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali o attrezzature;
- * non lasci attrezzi e/o materiali potenzialmente fonte di pericolo in luoghi di transito;
- * non abbandoni attrezzature e/o materiali in posizioni di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, ne segnali la presenza avvertendo tempestivamente la direzione del cantiere per gli eventuali altri provvedimenti del caso;
- * non usi abusivamente attrezzature e/o materiali di proprietà dell'impresa o di altre ditte;



- * segua correttamente ed esattamente la segnaletica di sicurezza, anche per quanto concerne l'uso di mezzi di protezione personali;
- * non accenda fuochi di nessun tipo nell'intero cantiere nè fumi nei luoghi ove ciò è vietato e, dove è ammesso, abbia cura di spegnere il mozzicone.

A soddisfacimento del 3° comma del citato articolo 7 del D.L.vo 626, la C.E.M.S. indica di seguito le metodologie secondo le quali dovrà svolgersi l'azione di coordinamento agli effetti delle possibili interferenze lavorative:

1. in linea principale, la programmazione del lavoro dovrà tendere a differenziare nel tempo i vari interventi nelle stesse aree di lavoro in quanto soluzione di gran lunga migliore; qualora ciò non fosse possibile, gli interventi condotti da diversi operatori dovranno essere programmati di comune accordo onde elaborare e attuare le forme più idonee di reciproca minore interferenza;
2. il coordinamento e la programmazione delle lavorazioni interferenti è affidato al Direttore Tecnico di Cantiere o al preposto di Cantiere a seconda dell'importanza, a tal fine, il responsabile del cantiere convocherà ogni qualvolta lo riterrà necessario, riunioni con i responsabili delle varie ditte operatrici, nel corso della riunione saranno definiti compiti e comportamenti di ciascun operatore e verrà fissato anche l'eventuale accollo di oneri economici derivanti dall'adozione delle misure di prevenzione adottate. Delle riunioni e delle decisioni assunte sarà - se ritenuto necessario - redatto verbale sottoscritto dagli interessati;
3. qualora nella pratica attuazione dovessero sorgere dubbi o perplessità, ovvero si rivelasse impossibile l'integrale applicazione delle misure previste o esse misure dovessero risultare insufficienti, le imprese interessate dovranno sospendere il lavoro e darne immediata comunicazione al responsabile del cantiere, per riesaminare la situazione ed assumere conseguenti nuove determinazioni;
4. qualora il responsabile del cantiere, dovesse accertare la mancata osservanza delle misure di prevenzione, potrà sospendere le lavorazioni in atto nelle zone interessate e contestare il danno al trasgressore.

Per quanto attiene all'esposizione al rumore con riferimento a quanto prescritto dall'art. 5° comma 2 e 4, del D.L.vo 15.08.1191 n. 277, la C.E.M.S. informa che nell'ambiente di lavoro nel quale i dipendenti della Ditta presteranno la loro opera potrebbe esistere, in talune fasi di lavoro ed in luoghi diversi, un livello di esposizione personale superiore a 85 DBA. Stante le particolari caratteristiche delle lavorazioni che si eseguono, che praticamente non consentono la determinazione di volta in volta del livello di esposizione. La Ditta comunque provvederà che i dipendenti siano dotati di idonei mezzi di protezione dell'udito e siano convenientemente informati circa i rischi dovuti all'esposizione al rumore.

Nello spirito di fattiva cooperazione necessario per lavorare insieme in cantiere resta inteso che eventuali lavorazioni di particolare pericolosità, nocività o rumorosità, saranno reciprocamente e tempestivamente segnalate al fine di determinare e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti i lavoratori.

ART.5 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA

5.1 - Ad esclusione di quanto previsto dall'art.6 del presente contratto, sono totalmente a carico della Ditta tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività necessari alla perfetta esecuzione dei lavori affidati, sia che essi derivino dal presente contratto sia che essi derivino dal dovere della Ditta di uniformarsi alle disposizioni e specifiche tecniche del contratto principale riferentesi ai lavori ad essa affidati.

5.2 - Detti oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività sono da intendersi pienamente remunerati con i prezzi concordati di cui all'art.3.


 Via F.lli...
 IL PRESIDENTE
 Renato Simonelli


5.3 - Senza che ciò costituisca limitazione a quanto sopra previsto, sono espressamente a carico della Ditta le seguenti prestazioni ed oneri:

- la manodopera comune e specializzata necessaria all'esecuzione dei lavori secondo il programma e le esigenze della C.E.M.S. nonchè la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- gli impianti e l'organizzazione del cantiere, l'impiego di macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza ed in misura necessaria compresi i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente per il loro funzionamento;
- la presenza continua in cantiere, per tutto il periodo di esecuzione e fino all'accettazione definitiva dei lavori, di un rappresentante della Ditta di capacità tecnica adeguata, di gradimento della C.E.M.S., la quale potrà chiederne la sostituzione in qualsiasi momento, anche senza dover necessariamente esplicitare la motivazione;
- le difficoltà di qualunque natura nascenti a carico della Ditta derivanti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di terzi, di altri subappaltatori o della C.E.M.S. stessa;
- l'osservanza delle prescrizioni di progetto e l'esecuzione dei lavori in conformità sia ai disegni di progetto ed esecutivi che al programma concordato;
- i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare nei termini previsti i programmi di lavoro;
- l'attuazione di eventuali opere provvisoriale, nonchè l'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni ed evitando di generare intralci od interferenze con altri lavori eventualmente in corso nell'area interessata;
- la predisposizione del "**Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori**", redatto e firmato da tecnico competente, la cui compatibilità deve essere verificata con il "**Piano**" predisposto dall'Amministrazione appaltante (ai sensi del D.lvo 494/96), nonchè con quello della C.E.M.S. e con quello di altri eventuali subappaltatori;
- il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile dei danni per furto o danneggiamento dello stesso sino alla consegna dei lavori, nonchè la custodia in genere del proprio ambito di lavoro in cantiere;
- lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati di sua proprietà e di quant'altro utilizzato nell'esecuzione dei lavori;
- assistenza al collaudo per le opere oggetto del presente appalto;
- fornitura di grafici, progettazioni e calcolazioni necessarie o eventualmente richieste dalla C.E.M.S. o dalla D.L., firmati da tecnico abilitato.

ART.6 - ONERI A CARICO DELLA C.E.M.S.

6.1 - Devono intendersi a carico della C.E.M.S. soltanto gli oneri ed obblighi qui di seguito elencati in via tassativa ed esclusiva:

- 1) fornitura di occupazione di suolo pubblico;
- 2) le imposte di bollo e registro relative al presente contratto, nonchè l'I.V.A. sui corrispettivi;
- 3) l'onere relativo al servizio di guardiana e sorveglianza in generale senza, peraltro, assunzione di responsabilità alcuna per eventuali furti o danni a carico della "Ditta", che venissero perpetrati nell'ambito del cantiere.

ART.7 - AUMENTO, DIMINUIZIONE E VARIANTI AI LAVORI

7.1 - Si conviene che la C.E.M.S. ha facoltà, in relazione alle necessità di lavoro o alle esigenze del Committente, di limitare o ampliare l'oggetto e l'importo del presente contratto in qualsiasi momento;

7.2 - La C.E.M.S. ha inoltre la facoltà di introdurre a suo insindacabile giudizio nei lavori



stessi, all'atto esecutivo, ed in qualunque momento, tutte quelle variazioni, modifiche, soppressioni ed aggiunte ritenute opportune ai fini della buona esecuzione o dell'economia dei lavori, e la Ditta ha l'obbligo di darvi esecuzione per le opere oggetto del presente appalto;

7.3 - Delle predette evenienze la Ditta ha tenuto debito conto nella formulazione ed accettazione dei prezzi contrattuali e pertanto non potrà pretendere alcunchè, all'infuori di quanto corrispondente al lavoro effettivamente eseguito sulla base dei prezzi contrattuali, nè a titolo di compenso, nè a titolo di danno, dichiarando esplicitamente di rinunciare a priori ad avvalersi dei diritti dagli artt.1660 e 1661 del Codice Civile;

7.4 - La Ditta non potrà introdurre di sua iniziativa alcuna variante nell'esecuzione dei lavori affidati dovendo rispettare tutte le norme e le prescrizioni indicate o richiamate nel presente contratto ed in quello tra il Committente e C.E.M.S..

ART.8 - SITUAZIONE LAVORI - FATTURAZIONI - PAGAMENTI - RITENUTE

8.1 - I lavori eseguiti verranno contabilizzati in percentuale alla quota parte di lavoro eseguito.

8.2 - Dette contabilizzazioni dei lavori, da predisporre entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono i lavori, verranno redatte sulla base dei rilievi effettuati in contraddittorio tra le parti, sulla base di quanto determinato con misure geometriche, ovvero riscontri e constatazioni delle opere eseguite.

8.3 - Resta comunque inteso che, con la firma della situazione finale dei lavori s'intenderà definito l'importo del contratto e tale firma varrà come espressa rinuncia ad esercitare qualsiasi ulteriore diritto, pretesa od azione da parte della Ditta nei confronti della C.E.M.S.

8.4 - La Ditta a seguito della redazione e sottoscrizione delle contabilità dei lavori, emetterà regolare fattura intestata alla C.E.M.S.

I pagamenti dell'importo risultante da ciascuna contabilità, redatta secondo le modalità sopra indicate, verranno effettuati a mezzo rimessa diretta con B.B. subito dopo che il Committente avrà pagato alla C.E.M.S. il relativo stato di avanzamento contenente le voci dei lavori eseguiti dalla Ditta.

8.5 - Su ogni situazione mensile verrà effettuata una ritenuta di garanzia del 5,5% - (cinquevirgolacinquepercento). Le ritenute di garanzia potranno essere svincolate dopo il collaudo da parte del Committente ed alle stesse condizioni di pagamento di cui al punto 8.4.

La restituzione delle ritenute di garanzia è altresì subordinata alla produzione da parte della Ditta delle certificazioni degli Enti Assicurativi e Previdenziali attestanti la regolarità assicurativa e contributiva, nonchè, ricorrendo il caso, alla presentazione delle dichiarazioni liberatorie dei terzi nei casi di risarcimento danni per colpa della Ditta o suoi incaricati.

8.6 - Non verranno accettate dalla C.E.M.S. cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dalla C.E.M.S..

ART.9 - GARANZIE

9.1 - A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte indistintamente le obbligazioni assunte con il presente contratto alla Ditta saranno operate ritenute del 5,5% - (cinquevirgolacinquepercento) di cui al punto 8.5.

9.2 - La restituzione della garanzia avverrà dopo il collaudo definitivo favorevole di tutti i lavori da parte del Committente;

ART.10 - ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui all'art.3 sono fissi ed invariabili e la Ditta dichiara di ritenerli remunerativi;

IL PR. S. D. E. M. S.
Renato Simonetti

Doc. Elettrom. Sua
Doc. Prop. a I.



essi prezzi tengono conto del rischio di variabilità dei costi nel tempo a venire pertanto la Ditta rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento alla loro entità, eccezione qualsiasi o pretesa alcuna di revisione od aumento per qualsivoglia titolo causale, e ciò anche in deroga all'art.1664 del Codice Civile.

ART.11 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE - SOSPENSIONI - RITARDI-PENALITA'

11.1 - I lavori oggetto del contratto dovranno avere inizio alla data comunicata dalla C.E.M.S. ed essere condotti con l'impiego di mezzi e manodopera tali da assicurare il rispetto dei programmi concordati con la C.E.M.S. per essere ultimati nel tempo concordato in programma.

11.2 - I tempi di esecuzione potranno essere suscettibili di modifiche, purchè gli stessi siano concordati tra le parti, allo scopo di consentire lo svolgersi spedito ed organizzato dei lavori della Ditta in relazione alle esigenze operative della C.E.M.S.

11.3 - I termini di consegna concordati sono vincolanti e la Ditta nell'accettarli dichiara esplicitamente di avere esaminato tutte le circostanze attraverso le quali il contratto deve aver sviluppo e di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, materiali, manufatti e maestranze necessari per compierlo nel tempo previsto, avendo già tenuto conto delle difficoltà che possono incontrarsi durante la loro esecuzione.

Nessuna eccezione potrà quindi essere addotta per avversità atmosferiche, difficoltà improvvise sul lavoro, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali, ecc., considerate singolarmente e/o nel loro complesso.

11.4 - Eventuali proroghe a qualsiasi titolo richieste dalla Ditta potranno essere concesse a condizione che non pregiudichino i tempi dell'appalto previsti nel "Contratto Principale", e comunque a condizione che la Ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

11.5 - la C.E.M.S. può disporre sospensioni totali o parziali dei lavori quando, a suo insindacabile giudizio, ragioni tecniche, o di pubblico interesse, o motivate ragioni di particolare necessità lo consiglino, o richieste dal Committente.

Nessuna obiezione od eccezione può essere opposta dalla Ditta, alla quale non spetta alcun diritto per compensi ed indennizzi in conseguenza delle sospensioni ordinate, salvo una corrispondente proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

11.6 - Qualora un eventuale ritardo nella ultimazione dei lavori imputabile alla Ditta, procuri l'applicazione di penali da parte del Committente, queste saranno addebitate alla Ditta e resta salva l'eventuale richiesta di maggior danno da parte della C.E.M.S., resta anche salva la possibilità di risoluzione del contratto per colpa della Ditta.

ART.12 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

12.1 - La C.E.M.S. avrà diritto di controllare in qualsiasi momento lo svolgimento dei lavori, nonchè il rispetto delle disposizioni del presente contratto e del contratto principale.

12.2 - La Ditta sarà tenuta ad osservare le istruzioni e gli ordini che verranno impartiti dalla C.E.M.S.; le istruzioni e gli ordini eventualmente impartiti direttamente dal Committente saranno eseguiti dalla "Ditta" solo se confermati dalla C.E.M.S. e solo in questo caso riconosciuti e pagati;

12.3 - I materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori e/o emanate dal Committente e portate dalla C.E.M.S. a conoscenza della Ditta.




ART.13 - GARANZIE PER LE DIFFORMITA' ED I VIZI DEI LAVORI ED OPERE

13.1 - La Ditta garantisce che le opere oggetto del contratto saranno costruite e realizzate a perfetta regola d'arte e saranno immuni da ogni vizio che le renda non perfettamente idonee all'uso cui sono destinate o ne diminuisca il valore od il rendimento.

13.2 - Durante il periodo di garanzia la Ditta si impegna a sostituire o, se possibile, riparare e mettere a punto nel minor tempo possibile, a sua completa cura e spese e con il minimo pregiudizio per la funzionalità dell'opera, tutto quanto presentasse difetti o comunque non rispondesse ai requisiti di garanzia.

13.3 - Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento, la C.E.M.S. fosse costretta a provvedere direttamente, la Ditta si impegna a rimborsare alla C.E.M.S. tutte le spese sostenute per eliminare i difetti rilevati.

ART.14 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI E DI SUBAPPALTO

14.1 - La Ditta non può cedere nè subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto del contratto, giusta Art.18 - comma 10 della Legge 19 marzo 1990 n.55, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni a favore della C.E.M.S..

ART.15 - ASSICURAZIONI

15.1 - La Ditta deve dare dimostrazione di avere contratto con primarie compagnie di assicurazione e mantenere operanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, oltre alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione obbligatoria a norma di legge per i propri dipendenti, anche adeguate e congrue polizze R.C.T. ed R.C.O. (Responsabilità Civile Terzi - responsabilità Civile Personale), specificando che per terzi si devono intendere anche il Committente, la Direzione Lavori, la C.E.M.S. e tutti i loro dipendenti.

Nelle suddette polizze deve essere contenuta l'espressa clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della C.E.M.S., del Committente e dei loro dipendenti.

15.2 - Le polizze di cui sopra dovranno comunque essere di gradimento della C.E.M.S., la quale potrà richiederne l'esibizione, così come potrà richiedere l'esibizione delle quietanze dei premi, in qualunque momento, con obbligo della Ditta di ottemperare nei successivi 5 giorni.

ART.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

16.1 - La C.E.M.S. avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti della Ditta in caso di inadempienza della stessa alle obbligazioni assunte con il presente contratto e comunque nei seguenti casi.

1) Quando la Ditta per sua negligenza o per insufficienza di mezzi d'opera e personale, non sia in grado, a giudizio della C.E.M.S., di adempiere al contratto e di consentire una sollecita, ordinata e perfetta esecuzione dei lavori o pregiudichi gravemente lo svolgimento dei lavori della C.E.M.S.;

2) Quando la Ditta, salvo il caso di forza maggiore, ritardi per più di 5 giorni il pagamento al suo personale delle retribuzioni maturate o non provveda da oltre un mese al versamento degli importi e dei contributi spettanti agli istituti previdenziali ed assicurativi, oppure ometta di esibire alla C.E.M.S., entro 15 giorni dalla richiesta, la certificazione dalla quale deve risultare la sua ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e contrattuali in materia.

In tali casi la C.E.M.S., accertata l'inadempienza, procederà comunque ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto dovuti alla Ditta, destinando le somme così accantonate a titolo di garanzia fino al momento dell'accertato adempimento degli


V. ...
F. ...


obblighi predetti.

In ogni caso la C.E.M.S. è sin d'ora autorizzata anche a sospendere ogni pagamento ed a sostituirsi alla Ditta nell'assolvere, in nome e per conto di essa e fino a concorrenza dell'importo dovuto ed eventualmente non ancora pagato, gli obblighi della stessa nei confronti sia delle maestranze dipendenti che degli istituti assicurativi e previdenziali, rivalendosene sulle somme a qualunque titolo dovute alla Ditta.

Per quanto sopra, la Ditta non può opporre eccezione alla C.E.M.S. nè ha titolo a risarcimento di danni.

3) Quando la Ditta non ottemperi all'invito della C.E.M.S. di sostituire il proprio rappresentante a mente dell'art.5.3 od ai propri obblighi assicurativi di cui all'art.15;

4) Nel caso di instaurazione di qualsiasi procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo od altre) nei confronti della Ditta;

5) Nel caso di procedimenti esecutivi o cautelari nei confronti della Ditta che colpiscano una parte sostanziale del suo patrimonio e comunque i macchinari e le attrezzature utilizzati nei lavori;

6) Nel caso di allontanamento della Ditta richiesto per qualsiasi fondato motivo dal Committente;

7) Nel caso di mancata o tardiva comunicazione inerente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonchè nei propri organismi tecnici ed amministrativi;

8) Nel caso di risoluzione o sospensione del contratto principale da parte del Committente, purchè non per fatto della C.E.M.S.

Nei casi sopra menzionati la C.E.M.S., qualora intenda avvalersi della risoluzione, notificherà alla Ditta, per mezzo di lettera raccomandata A.R., i motivi per i quali intende avvalersi della risoluzione medesima assegnando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto ex art.1456 Codice Civile.

16.2 - Nel caso di risoluzione del contratto spetterà alla Ditta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti secondo le condizioni del contratto stesso, senza che essa possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno e salvo invece il risarcimento alla C.E.M.S. di tutti i danni o maggiori costi che eventualmente questa dovesse sopportare per il completamento dei lavori, nonchè per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della Ditta stessa.

ART.17 - RICHIESTE O RISERVE DELLA DITTA - FORO COMPETENTE

17.1 - Nel caso dovessero insorgere contestazioni e/o controversie comunque relative al presente contratto o su disposizioni impartite dalla C.E.M.S., la Ditta dovrà motivatamente ed articolatamente formulare per iscritto alla C.E.M.S. le proprie eventuali osservazioni o riserve, con la specifica di ogni elemento tecnico ed economico, entro 5 giorni dal momento in cui i fatti che le motivano si sono verificati o sono venuti a sua conoscenza.

17.2 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la C.E.M.S. e la Ditta in relazione od in conseguenza del contratto stipulato, controversia per la quale la Ditta abbia fatto tempestiva riserva scritta alla C.E.M.S., nei termini indicati nel presente articolo, e che non si sia potuto risolvere direttamente tra le parti, le stesse convengono che la risoluzione sia devoluta ad un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, dei quali 2 (due) saranno nominati uno per ciascuno dalle parti, il terzo con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli.

Il Collegio giudicherà secondo equità e senza l'osservanza di particolari forme ed avrà sede a Napoli.

IL PRESIDENTE
Raffaello Simonetti



17.3 - Resta comunque inteso che l'accettazione di ogni singola situazione dei lavori, formalizzata con l'apposizione della firma della Ditta senza riserva, avrà valore di espresso ed incondizionato benestare alla stessa e come rinuncia ad avanzare pretese o richieste di alcun genere, ivi comprese, fra l'altro, quelle in ordine a riduzione od arresto della sua attività.

ART.18 - LAVORI NON PREVISTI

18.1 - Qualora, durante la realizzazione dei lavori affidati, si verificasse la necessità di eseguire lavori non previsti, ma comunque attinenti all'oggetto, gli eventuali prezzi saranno concordati dalla C.E.M.S. con la Ditta.

ART.19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al Contratto Principale, e la Ditta si fa carico rispetto alla C.E.M.S. degli oneri ed obblighi in esso contemplati, valgono pure, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt.1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge.

ART.20 - DOMICILIO DELLE PARTI

20.1 A tutti gli effetti del presente contratto, le parti dichiarano che il loro valido domicilio è il seguente:

C.E.M.S. SOC. COOP. A R.L.

Via San Gennaro n° 205 -

80037 PIAZZOLLA - NOLA (NA)

BIGLIA S.a.S. di BIGLIA GIONANNI BATTISTA & C.

Via Ferrero n° 23

10090 CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

ART.21 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

21.1 - Il presente contratto, mentre da un lato vincola ed obbliga sin d'ora la Ditta, sarà vincolante per la C.E.M.S. soltanto ad ottenuta autorizzazione da parte del Committente ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 646 del 13.9.1982 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. legge antimafia), nonché della legge 55 del 19/3/1990.

21.2 - In mancanza di detta autorizzazione o di quella prevista nel contratto principale, il presente contratto sarà inefficace fin dalla sua stipula e la Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo a qualsiasi titolo.


21.3 - La Ditta è inoltre perfettamente consapevole che l'eventuale emanazione nei suoi confronti di provvedimento definitivo di applicazione di alcuna delle misure preventive di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n.1423 costituirà senz'altro titolo per la risoluzione automatica del contratto.

ART.22 - APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE NORME DI CONTRATTO

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art.1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nola, addì 27.12.2001

 **Coop. Elettrom. Sud**
Soc. Coop. a r. l.
IL PRESIDENTE
Renato Simonetti

 **BIGLIA S.a.S.**
di **BIGLIA GIONANNI BATTISTA & C.**
Via Ferrero, Cascine Vica
10090 RIVOLI (TO)
Partita Iva 02188410019